



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 21/05/2025

Numero Registro Dipartimento 887

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7354 DEL 21/05/2025

Oggetto: PRESA D'ATTO TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA' "FARMACIA OLIVITO E CARIATI S.A.S. DI OLIVITO MARTA" DALLA FORMA IN ACCOMANDITA SEMPLICE NELLA FORMA A RESPONSABILITA' LIMITATA CON DENOMINAZIONE SOCIALE "FARMACIA OLIVITO E CARIATI S.R.L." – TITOLARE DI SEDE FARMACEUTICA NEL COMUNE DI CLETO (CS). PRESA D'ATTO DONAZIONE DI QUOTE SOCIALI E VARIAZIONE COMPAGINE SOCIALE.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- la Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali” e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.”;
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante “Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.” approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell’8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento “Salute e Welfare”, in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante “Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità”;
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante “Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell’articolo 4, comma 7 e dell’articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità)”;
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante “Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025” e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 113 del 25 marzo 2025 recante: “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027”;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l’incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento “Salute e Welfare” della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

-**CHE** con decreto dirigenziale n. 1656 del 19 febbraio 2014 si è provveduto ad assegnare, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 3 della L.R. n. 30 del 10 agosto 2011, la titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica unica rurale del Comune di Cleto (CS) nonché la proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita alla contrada Marina di Savuto n. 200, alla dott.ssa Santagada Giuseppina, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza, già autorizzata alla gestione provvisoria della medesima sede farmaceutica con decreto dirigenziale n. 466 del 22 gennaio 2003 a seguito di scorrimento della graduatoria di cui al concorso bandito dalla Regione Calabria nell'anno 1997 con D.G.R. n. 5007/1997 per la Provincia di Cosenza;

-**CHE** il giorno 21 novembre 2017, in Cosenza, con atto pubblico a rogito notaio dott.ssa Stefania Lanzillotti, Repertorio n. 86.068, Raccolta n. 38.123, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cosenza in data 22 novembre 2017 al n. 11.726 Serie 1T, la dott.ssa Santagada Giuseppina e la dott.ssa Olivito Marta, entrambe farmaciste, hanno costituito una società in accomandita semplice sotto la ragione sociale "*Farmacia Olivito e Cariati S.a.s. di Olivito Marta*", avente sede legale nel Comune di Cleto (CS) alla Contrada Marina di Savuto n. 200;

-**CHE** contestualmente, con il medesimo atto pubblico di costituzione di società in accomandita semplice, il socio accomandante dott.ssa Santagada Giuseppina, ad integrale liberazione della quota di capitale sociale sottoscritta ed a seguito del decorso del termine triennale di cui all'art. 12, comma 1, della legge 2 aprile 1968, n. 475, ha conferito in natura in favore della società "*Farmacia Olivito e Cariati S.a.s. di Olivito Marta*" la titolarità del diritto di esercizio dell'omonima farmacia - sede farmaceutica del Comune di Cleto (CS), nonché la piena proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, avente ad oggetto l'attività di farmacia ed ubicata alla Contrada Marina di Savuto n. 200, già gestita sotto forma di impresa individuale e di propria titolarità in virtù del decreto dirigenziale n. 1656 del 19 febbraio 2014, subordinando l'efficacia del conferimento di azienda alla condizione sospensiva non retroattiva del rilascio del provvedimento amministrativo di riconoscimento, in capo alla società conferitaria, del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica e della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, di cui al combinato disposto dell'art. 12, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, secondo comma, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990, n. 18 e ss.mm.ii.;

-**CHE** con decreto dirigenziale n. 15124 del 27 dicembre 2017 si è provveduto a riconoscere, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Cleto (CS), nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita alla Contrada Marina di Savuto n. 200, dalla dott.ssa Santagada Giuseppina in capo alla società in accomandita semplice con ragione sociale "*Farmacia Olivito e Cariati S.a.s. di Olivito Marta*", avente già come unici soci la dott.ssa Olivito Marta (socio accomandatario), e la dott.ssa Santagada Giuseppina (socio accomandante), entrambe farmaciste regolarmente iscritte all'Ordine Professionale di Cosenza, sotto la direzione tecnica del socio dott.ssa Olivito Marta;

-**CHE** il giorno 5 febbraio 2018, in Cosenza, con scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio dott.ssa Stefania Lanzillotti, Repertorio n. 86.304, Raccolta n. 38.303, registrata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cosenza in data 6 febbraio 2018 al n. 1399 Serie 1T, la dott.ssa Santagada Giuseppina ha ceduto l'intera propria quota di partecipazione al capitale sociale della richiamata Società, in parte alla dott.ssa Olivito Marta ed in parte al socio subentrante, dott. Luca Cariati, che hanno entrambi accettato ed acquistato;

-**CHE** a seguito della suddetta cessione di quote la dott.ssa Santagada Giuseppina ha cessato di far parte della compagine della società "*Farmacia Olivito e Cariati S.a.s. di Olivito Marta*", che risultava composta dalla dott.ssa Olivito Marta, che ha mantenuto la qualifica di socio accomandatario, e dalla dott. Cariati Luca, che ha assunto la qualifica di socio accomandante;

-**CHE** il capitale sociale della società "*Farmacia Olivito e Cariati S.a.s. di Olivito Marta*", di euro 14.000,00, risultava suddiviso tra i soci come segue:

- Olivito Marta, socio accomandatario, titolare del diritto di piena proprietà su una quota di partecipazione del valore nominale di euro 7.140,00;
- Cariati Luca, socio accomandante, titolare del diritto di piena proprietà su una quota di partecipazione del valore nominale di euro 6.860,00;

-**CHE** con decreto dirigenziale n. 3404 del 16 aprile 2018 si è provveduto a prendere atto della cessione di quota sociale e, per gli effetti, delle variazioni intervenute nella compagine della società in accomandita semplice con ragione sociale "*Farmacia Olivito e Cariati S.a.s. di Olivito Marta*", titolare della sede farmaceutica del Comune di Cleto (CS), sita alla Contrada Marina di Savuto n. 200, avente già come unici soci la dott.ssa Olivito Marta, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine provinciale di Cosenza, ed il dott. Cariati Luca, sotto la direzione tecnica del socio accomandatario dott.ssa Olivito Marta;

- **CHE** con nota del 9 maggio 2025 trasmessa a mezzo PEC del 12 maggio 2025, conservata in atti, la dott.ssa Olivito Marta, in qualità di socio unico, amministratore unico e legale rappresentante della società avente denominazione sociale "*Farmacia Olivito e Cariati S.r.l.*", con sede legale nel Comune di Cleto (CS), Contrada Marina di Savuto n. 200, ha comunicato, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n. 362/1991 e ss.mm.ii., la trasformazione della società "*Farmacia "Olivito e Cariati S.a.s. di Olivito Marta"*" dalla forma in accomandita semplice nella forma a responsabilità limitata con denominazione sociale "*Farmacia Olivito e Cariati S.r.l.*" nonché le variazioni intervenute, a seguito di donazione di quote sociali, nella compagine della summenzionata Società a responsabilità limitata, come in appresso meglio dettagliato;

-**CHE** il giorno 28 aprile 2025, in Cosenza, con atto pubblico di trasformazione di società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata a rogito notaio dott. Matteo Mazzotta, Repertorio n. 13.604, Raccolta n. 10.659, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cosenza in data 29 aprile 2025 al n. 8011 Serie 1T, la dott.ssa Olivito Marta ed il dott. Cariati Luca, nella qualità di unici soci della società con ragione sociale "*Farmacia "Olivito e Cariati S.a.s. di Olivito Marta"*", hanno deciso di trasformare la suddetta Società dalla forma in accomandita semplice nella forma a responsabilità limitata con la denominazione sociale "*Farmacia Olivito e Cariati S.r.l.*", in base alle risultanze della relazione di stima del patrimonio sociale redatta ai sensi del combinato disposto degli articoli 2465 e 2500 ter Cod. Civ. ed asseverata con giuramento di cui al verbale Repertorio n. 13.603 del 28 aprile 2025 a rogito notaio dott. Matteo Mazzotta;

-**CHE** sulla base del patrimonio netto della Società risultante dalla relazione di stima il capitale sociale della società "*Farmacia Olivito e Cariati S.r.l.*", derivante dalla trasformazione, è stato fissato in euro 14.000,00, interamente sottoscritto e versato, e risultava ripartito fra i soci nelle seguenti rispettive misure, corrispondenti alle originarie quote di partecipazione al capitale della società trasformata e precisamente:

- Olivito Marta, titolare del diritto di piena proprietà su una quota di partecipazione del valore nominale di euro 7.140,00;
- Cariati Luca, titolare del diritto di piena proprietà su una quota di partecipazione del valore nominale di euro 6.860,00;

-**CHE** stante la natura giuridica dell'atto di trasformazione, la società derivante dalla trasformazione "*Farmacia Olivito e Cariati S.r.l.*" ha mantenuto in capo a sé i rapporti giuridici attivi e passivi già instaurati a nome della società trasformata "*Farmacia Olivito e Cariati S.a.s. di Olivito Marta"*"; devono pertanto essere volturate alla società nella sua nuova forma e nuova denominazione, tra l'altro, le licenze e autorizzazioni amministrative ed ogni altra ragione attiva e passiva della società trasformata, cosicché la società derivante dalla trasformazione subentri in tutto e per tutto nel patrimonio della società trasformata;

-**CHE** il giorno 5 maggio 2025, in Cosenza, con atto pubblico di donazione di quota di S.r.l. a rogito notaio dott. Matteo Mazzotta, Repertorio n. 13.618, Raccolta n. 10.670, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cosenza in data 6 maggio 2025 al n. 8493 Serie 1T, il dott. Cariati Luca, ha donato in conto di legittima con dispensa da collazione al proprio coniuge dott.ssa Olivito Marta, che ha accettato, la piena proprietà dell'intera propria quota di partecipazione al capitale sociale della società "*Farmacia Olivito e Cariati S.r.l.*", del valore nominale di euro 6.860,00;

-**CHE** a seguito della summenzionata donazione di quote sociali il dott. Cariati Luca ha cessato di far parte della compagine della società "*Farmacia Olivito e Cariati S.r.l.*", divenuta società a responsabilità limitata unipersonale atteso che la compagine sociale, all'attualità, risulta composta dal socio unico dott.ssa Olivito Marta;

-**CHE** per effetto della suddetta donazione di quote sociali il capitale sociale della società a responsabilità limitata unipersonale "*Farmacia Olivito e Cariati S.r.l.*", di euro 14.000,00, risulta interamente assunto e sottoscritto dal socio unico come segue:

- Olivito Marta (socio unico), titolare del diritto di piena proprietà sulla quota del valore nominale di euro 14.000,00, pari al 100% del capitale sociale;

-**CHE** la società derivante dalla trasformazione, corrente sotto la denominazione sociale "*Farmacia Olivito e Cariati S.r.l.*" ha per oggetto sociale esclusivo l'esercizio e la gestione della sede farmaceutica unica rurale sussidiata della pianta organica del Comune di Cleto, Contrada Marina di Savuto n. 200, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge 124/2017;

-**CHE** ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991 n. 362 la direzione tecnico-professionale della farmacia della società "*Farmacia Olivito e Cariati S.r.l.*", con la connessa ed esclusiva responsabilità in ordine al suo regolare esercizio, resta affidata alla dott.ssa Olivito Marta, farmacista in possesso

del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

-**CHE** sono rimaste invariate la Partita IVA e la titolarità della sede farmaceutica;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Ministero della Salute n. 0018002-P-16/03/2012 relativo a "Applicazione dell'art. 12, comma 1 della Legge n. 475/1968 e ss.mm.ii. nel caso di vendita di quote di società di farmacie", in cui si osserva: "(...) l'art. 12 della legge 475/1968 prevede che il trasferimento della titolarità di una farmacia non possa avvenire se non sono decorsi tre anni dalla conseguita titolarità. (...) il trasferimento di titolarità della farmacia è fattispecie diversa dalla cessione di quote societarie, alla quale non si applica il divieto di cui al citato articolo 12 (...)";

RITENUTO necessario procedere alla presa d'atto delle suddette variazioni societarie, così per come evidenziato nei rogiti di cui in precedenza;

VISTI:

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa alla Società interessata a mezzo PEC del 12 maggio 2025, conservata in atti;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dall'unico socio della società "Farmacia Olivito e Cariati S.r.l.", attestante l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità con la qualifica di socio di società titolare di farmacia di cui agli artt. 7, comma 2, secondo periodo e 8, comma 1, lett. b) e c) della legge 362/1991;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dall'unico socio della società "Farmacia Olivito e Cariati S.r.l.", attestante l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dall'unico socio della società "Farmacia Olivito e Cariati S.r.l.", attestante l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

VISTA la comunicazione antimafia liberatoria Prot. n. PR_CSUTG_Ingresso_0061470_20250513 del 19/05/2025, di cui all'art. 84, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del D.Lgs. n. 159/2011 utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, ed attestante che a carico della società "Farmacia Olivito e Cariati S.r.l." e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 non sussistono, alla data di rilascio della comunicazione, le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1.DI PRENDERE ATTO della trasformazione della società avente già ragione sociale "Farmacia Olivito e Cariati S.a.s. di Olivito Marta" dalla forma in accomandita semplice nella forma a responsabilità limitata con denominazione sociale "Farmacia Olivito e Cariati S.r.l.", titolare della sede farmaceutica del Comune di Cleto (CS) e dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente in Contrada Marina di Savuto n. 200 (P. IVA 03536070786) in virtù del decreto dirigenziale n. 15124 del 27 dicembre 2017, nonché della variazione intervenuta, a seguito di donazione di

quote sociali, nella compagine della suddetta Società a responsabilità limitata, avente all'attualità quel unico socio la dott.ssa Olivito Marta, sotto la direzione tecnica della medesima farmacista, regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

2. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;

3. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Cleto (CS), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ed all'Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Cosenza;

4. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O vigente;

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

CALABRO' TOMMASO

(con firma digitale)